

STRUTTURA: SC GESTIONE ACQUISTI

Dirigente Responsabile: Cantoni Rita

Responsabile del procedimento: Cantoni Rita

Responsabile dell'istruttoria: Elena Baruffaldi

DELIBERAZIONE N. 1007 DEL 16/12/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA

IL DIRETTORE GENERALE - ALESSANDRO COMINELLI

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: GIUSEPPE FERRARI

IL DIRETTORE SANITARIO: ALESSANDRO MALINGHER

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO: CAROLINA MAFFEZZONI

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:

La LR 30/12/2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

La DGR n. X/4496 del 10/12/2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema;

La DGR n. XII/1626 del 21/12/2023 di nomina del dott. Alessandro Cominelli quale Direttore Generale della ASST di Crema;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- il decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023, recante il “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78*”, ha riformato la disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- in particolare, l’art. 48 del citato decreto legislativo disciplina i contratti sottosoglia riferiti all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria come specificate all’art. 14 del medesimo testo normativo;

RITENUTO necessario adottare un nuovo Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori sottosoglia di rilevanza europea, in sostituzione del precedente Regolamento, approvato con provvedimento n. 494 del 30/11/2018;

RILEVATO che il nuovo Regolamento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recepisce le sopravvenute disposizioni legislative, operando nel pieno rispetto dei principi generali contenuti nel Libro I, Titolo I (in particolare gli artt. 16, 19, 20 e 49) del d.lgs. n. 36/2023, e adottando le modalità indicate nel decreto legislativo, anche al fine di assicurare maggiore efficienza e tempestività all’attività istituzionale dell’ASST;

DATO ATTO che le disposizioni del Regolamento, nei limiti della potestà regolamentare di cui gode questa amministrazione, integrano la disciplina dettata dal Codice e da ogni norma successiva intervenuta;

EVIDENZIATO che il nuovo Regolamento attribuisce delega del Direttore Generale per la sottoscrizione dei contratti sottosoglia di rilevanza europea al Direttore della SC Gestione Acquisti e al Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;

CONSIDERATO che il presente Regolamento è stato elaborato in attuazione dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, con l’obiettivo primario di assicurare la massima tempestività e semplificazione delle procedure di affidamento;

PRECISATO che:

- il citato Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026;

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente da: Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario

- l'azienda si riserva la facoltà di adottare eventuali successivi emendamenti al Regolamento stesso per un miglior adeguamento, a seguito di un periodo di esecuzione di almeno sei mesi, o in tempo inferiore ove ritenuto strettamente necessario per l'efficace operatività;

DATO ATTO di procedere all'abrogazione del precedente Regolamento adottato con deliberazione n. 494 del 30/11/2018, con il presente atto deliberativo e con decorrenza 1° gennaio 2026;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta di Cantoni Rita, Direttore della SC GESTIONE ACQUISTI, quale Responsabile del procedimento che in tale veste ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario, per quanto di competenza, così come previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

- 1) di approvare il nuovo "Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sottosoglia di rilevanza europea", accluso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 13 articoli e da n. 25 pagine, predisposto in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- 2) di stabilire che il nuovo Regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026;
- 3) di dare atto che l'azienda si riserva la facoltà di adottare eventuali successivi emendamenti al Regolamento stesso per un miglior adeguamento, a seguito di un periodo di esecuzione di almeno sei mesi, o in tempo inferiore ove ritenuto strettamente necessario per l'efficace operatività;
- 4) di dare atto che il nuovo Regolamento attribuisce delega per la sottoscrizione dei contratti sottosoglia di rilevanza europea al Direttore della SC Gestione Acquisti e al Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale;
- 5) di abrogare il precedente Regolamento, adottato con provvedimento deliberativo n. 494 del 30/11/2018, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2026;
- 6) di trasmettere al Collegio Sindacale il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 12, comma 14, L.R. n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e s.m.i.;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. e verrà pubblicato all'Albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

IL DIRETTORE GENERALE

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta sopra riportata

Data, 12/12/2025

Il Direttore di SC GESTIONE ACQUISTI

Cantoni Rita

(firma elettronica apposta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI
IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA
COMUNITARIA

Indice Sommario

<u>1. OGGETTO E FONTI</u>	5
1.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
1.2. FONTI NORMATIVE	5
<u>2. AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	6
2.1. SOGLIE COMUNITARIE	6
2.2. CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA PROCEDURA	6
2.3. DIVIETO DI FRAZIONAMENTO e AGGREGAZIONE ARTIFICIOSA	7
2.4. LOTTO IN DEROGA	7
<u>3. PROGRAMMAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA</u>	8
3.1. PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ..	8
3.2. VERIFICA DEL FABBISOGNO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO	8
<u>4. SCELTA DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE</u>	8
4.1. FORME DI AFFIDAMENTO: ORDINE DI PRIORITA'	8
4.2. PROCEDURA AUTONOMA: AFFIDAMENTO DIRETTO E NEGOZIATA SENZA BANDO	9
4.3. APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE ORDINARIE IN DEROGA ALL'ART. 50 DEL CODICE	9
<u>5. PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA</u>	10
<u>6. STIPULA DEL CONTRATTO</u>	13
6.1. TERMINI PER LA STIPULA	13
6.2. MODALITÀ DI STIPULA	13
6.3. ESECUZIONE ANTICIPATA	14
6.4. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	14
<u>7. AFFIDAMENTO DIRETTO: REGOLE GENERALI</u>	15
7.1. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DIRETTO	15
7.2. POSSESSO DI ESPERIENZE PREGRESSE	17
7.3. ATTO CONCLUSIVO	17

<u>8. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN BASE ALL'IMPORTO CONTRATTUALE</u>	<u>18</u>
8.1. AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO PARI O INFERIORE A EURO 25.000,00 ...	18
8.2. AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 25.000,00 E INFERIORE A EURO 140.000,00/150.000,00	19
<u>9. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO: REGOLE GENERALI</u>	<u>19</u>
9.1. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON INVITO A PRESENTARE OFFERTE, I CUI DESTINATARI SONO STATI INDIVIDUATI ATTRAVERSO UNA PRECEDENTE INDAGINE DI MERCATO	20
9.2. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<u>10. TRASPARENZA</u>	<u>22</u>
<u>11. STRUMENTI TELEMATICI</u>	<u>23</u>
<u>12. CONTROLLI</u>	<u>23</u>
<u>13. RINVIO – MODIFICHE – ENTRATA IN VIGORE</u>	<u>23</u>

1. OGGETTO E FONTI

1.1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (di seguito Codice).

Le disposizioni del presente Regolamento, nei limiti della potestà regolamentare di cui gode questa amministrazione, integrano la disciplina dettata dal Codice e da ogni norma successiva intervenuta (quali la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 298 del 20 novembre 2023 e il Vademecum di Anac del 30 luglio 2024).

L'ASST di Crema, in linea con le disposizioni del Codice, privilegia un approccio orientato al risultato, assicurando tempi certi e procedure semplificate per gli affidamenti di valore contenuto. Questa scelta, coerente con i principi di economicità, efficacia ed efficienza, si concilia con le disposizioni dell'articolo 50 del Codice che disciplinano le procedure per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori alle soglie europee.

Tali procedure si inseriscono in un quadro normativo più ampio, nel quale trovano piena applicazione tutti i principi enunciati nel Libro I, Parti I e II del Codice, e in particolare quelli di accesso al mercato, fiducia, buona fede e tutela dell'affidamento, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia negoziale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione, applicazione dei contratti collettivi di lavoro, che si aggiungono e integrano quelli europei di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

1.2. FONTI NORMATIVE

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono redatte in osservanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 con particolare riferimento al libro II Parte I (artt. 48 - 55) e agli Allegati I.1 e II.1. e tenendo conto inoltre di:

- Art. 97 della Costituzione;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. per le parti ancora applicabili ai sensi dell’art 225 del Codice;
- Art 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni con Legge 23 giugno 2014, n. 89. In particolare l’art. 9, comma secondo periodo prevede che “*con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la conferenza permanente Stato/Regioni, sentita l’Autorità Nazionale Anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure.*”;

- D.L. 16/11/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” così come convertito con Legge di conversione 11/9/2020 n.120 per le parti ancora applicabili ai sensi dell’art 225 del Codice;
- D.L. 31/5/2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” così come convertito con Legge di conversione 29/7/2021, n.108 per le parti ancora applicabili ai sensi dell’art 225 del Codice;
- DPCM 11/7/2018 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89”, che ha individuato, a decorrere dall’anno 2018, le categorie di beni e servizi con le relative soglie di valore, al superamento delle quali è necessario attuare quanto previsto dal precitato decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e dai successivi aggiornamenti; nonché della collegata nota congiunta MEF – MS prot. 20518/2016 del 23 febbraio 2016 e del comunicato del Presidente ANAC del 10 febbraio 2016 punto 8;
- DGR n. XII/3599 del 16/12/2024 “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all’ALL. A1 alla LR 27 dicembre 2006 n. 30”;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e relativa disciplina aziendale;
- PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025 – 2027, adottato con Deliberazione 73 del 31/01/2025;
- L’insieme delle norme che impongono agli Enti del SSN il ricorso alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (Consip e ARCA), agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip o dalle centrali di committenza regionali, nonché delle disposizioni regionali in materia di aggregazioni d’acquisto;
- Le disposizioni nazionali e regionali in tema di spending review finalizzate alla aggregazione e al contenimento della spesa pubblica.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. SOGLIE COMUNITARIE

Le disposizioni regolamentari si applicano alle procedure per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Come previsto dall’art. 14 del Codice, tali soglie sono soggette a revisione (di norma biennale) da parte della Commissione Europea.

Le nuove soglie, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), si applicano immediatamente anche all’ordinamento italiano, sostituendo quelle precedentemente vigenti.

2.2. CALCOLO DELL’IMPORTO DELLA PROCEDURA

I limiti di spesa indicati nel presente Regolamento si riferiscono al valore massimo stimato di ogni singola procedura, calcolato in osservanza dei criteri fissati all’art. 14 del Codice.

Inclusione delle Opzioni

Ai fini del calcolo del valore stimato dell’appalto, e per la conseguente corretta individuazione della soglia di riferimento (europea o sottosoglia), nell’importo complessivo devono essere incluse tutte le forme di opzione contrattuale e gli eventuali rinnovi o proroghe contrattuali che la Stazione Appaltante intende esercitare durante l’esecuzione del contratto.

Il valore stimato include, quindi, l'importo massimo totale, IVA esclusa, derivante dall'esercizio di tutte le opzioni previste dagli atti di gara.

L'inclusione del valore delle opzioni è obbligatoria per prevenire il frazionamento artificioso degli appalti.

Al fine di garantire la massima efficacia amministrativa e operativa e in linea con il principio del risultato (art. 1 del Codice), l'ASST può sfruttare strategicamente la facoltà di inserire clausole di opzione negli atti di gara. In ottica di semplificazione e accelerazione, la Stazione Appaltante preferirà di norma l'inserimento di un'opzione, di acquisto o di servizio aggiuntivo o di estensione della durata stimata, prudenzialmente in modo che:

- il valore complessivo dell'affidamento (importo base + opzione) non superi la soglia massima di rilevanza europea, consentendo così l'applicazione del regime semplificato del sottosoglia;
- l'importo base del contratto sia coerente con le reali e immediate esigenze dell'Ente, ma l'opzione garantisca la flessibilità necessaria a far fronte a esigenze impreviste o incrementi della domanda, senza la necessità di avviare una nuova procedura di affidamento.

L'opzione deve essere considerata un mezzo per ottenere le prestazioni aggiuntive a condizioni economiche almeno equivalenti, se non migliori, rispetto a un nuovo affidamento, in ottica di efficienza. La stima e la previsione dell'opzione devono pertanto tenere conto delle economie di scala.

2.3. DIVIETO DI FRAZIONAMENTO e AGGREGAZIONE ARTIFICIOSA

È vietato il frazionamento artificioso dei contratti al fine di eludere le disposizioni sulle soglie di rilevanza comunitaria, così come l'aggregazione artificiosa.

È tassativamente vietato il frazionamento artificioso di un appalto unitario, o di un progetto di acquisizione omogeneo di lavori, servizi o forniture, al fine di eludere l'applicazione delle disposizioni sulle soglie di rilevanza europea (art. 14, comma 15, del Codice).

Analogamente, è vietata l'aggregazione artificiosa di appalti che non presentano alcun nesso funzionale o logico, al solo scopo di limitare la concorrenza.

Ammissibilità della Suddivisione in Lotti

La suddivisione in lotti di un appalto complessivo è, invece, non solo ammissibile ma anche favorita ai sensi dell'art. 58, comma 1, del Codice. Tale suddivisione è considerata legittima quando è finalizzata a migliorare l'efficienza e la qualità delle prestazioni e a consentire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

2.4. LOTTO IN DEROGA

Il frazionamento non è artificioso quando ricorre il **Lotto in Deroga**.

L'art. 14, comma 11, del Codice prevede, in deroga ai commi 9 e 10 del medesimo articolo, la possibilità di affidamenti per singoli lotti con le modalità previste per gli affidamenti di cui al Libro II, Parte I, quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20% (per cento) dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

Nel rispetto dei limiti previsti da tale disposizione, l'affidamento mediante più procedure di affidamento non costituisce frazionamento artificioso.

Nel provvedimento di indizione l'ASST elenca i lotti in deroga e i rispettivi importi.

3. PROGRAMMAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA

3.1. PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

L'ASST, ai sensi dell'art 37 del Codice, adotta il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

Il programma triennale dei lavori e i relativi aggiornamenti contengono i lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 150.000,00 euro IVA esclusa (art. 50, comma 1, lettera a), del Codice).

Il programma triennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000,00 euro IVA esclusa (art 50, comma 1, lettera b) del Codice).

Al fine di garantire l'efficacia, la tempestività e la correttezza delle procedure di acquisto, ogni richiesta di affidamento dovrà essere inoltrata alle strutture aziendali preposte alla valutazione e all'approvvigionamento, nel rispetto delle competenze stabilite dal P.O.A.S. e dai flussi procedurali aziendali.

La richiesta dovrà essere corredata da una dettagliata descrizione tecnica, da un'indicazione precisa del fabbisogno richiesto in termini quantitativi e qualitativi, delle tempistiche, nonché da una dichiarazione attestante l'assenza di strumenti di acquisto centralizzati attivi o in programmazione (CONSIP, ARIA, Consorzi, ecc.) idonei a soddisfare il fabbisogno. Ove applicabile, dovrà essere indicata la specifica fonte di finanziamento.

3.2. VERIFICA DEL FABBISOGNO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

Al fine di garantire che gli acquisti di beni e servizi e di lavori di importo sottosoglia siano gestiti in modo efficiente e non vengano frazionati intenzionalmente per eludere l'applicazione delle procedure competitive ordinarie, le Unità Operative/Strutture richiedenti che necessitano di affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie devono effettuare una rigorosa analisi preliminare:

- Analisi dello Storico: verificare il consumo o l'utilizzo del bene, servizio o lavoro richiesto almeno nel biennio precedente;
- Proiezione del Fabbisogno: stimare la necessità complessiva dello stesso bene, servizio o lavoro, definendo il periodo contrattuale.

Il Richiedente dovrà produrre al RUP della procedura di affidamento, apposito documento che descriva i risultati dell'analisi storica e della proiezione del fabbisogno.

4. SCELTA DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE

4.1. FORME DI AFFIDAMENTO: ORDINE DI PRIORITA'

Ai fini della scelta del procedimento di affidamento, il RUP, conformemente alla normativa vigente, alla programmazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, provvederà a operare secondo il seguente ordine di priorità:

- adesione a convenzioni o strumenti di acquisizione attivi al momento della rilevazione della necessità di contrattualizzazione, stipulati da **ARIA S.p.A.** o da altra centrale di committenza da ARIA indicata;

- adesione a convenzioni o strumenti di acquisizione attivi al momento della rilevazione della necessità di contrattualizzazione, stipulati da **CONSIP S.p.A.**;
- partecipazione, sia in qualità di azienda mandante che di azienda mandataria, a procedure di gara in forma **aggregata**, esperite con altre Aziende Socio-Sanitarie Territoriali facenti parte dell'unione d'acquisto denominata "Consorzio ASST ATS Val Padana" ovvero, eccezionalmente, con Aziende sanitarie pubbliche e/o Fondazioni facenti parte delle altre unioni d'acquisto lombarde;
- adesioni a procedure consorziate che prevedano la possibilità di **adesioni successive**;
- in via residuale, avvio di procedure di affidamento in forma **autonoma**, previa comunicazione ad ARIA e Direzione Generale Welfare nei casi previsti.

4.2. PROCEDURA AUTONOMA: AFFIDAMENTO DIRETTO E NEGOZIATA SENZA BANDO

Fermo restando le tipologie di affidamento suddette, l'ASST di Crema procede in forma autonoma singola e/o aggregata all'acquisto di forniture e all'affidamento di lavori e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria con le seguenti modalità:

- a) importo inferiore a € 140.000,00 (per i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura) e inferiore a 150.000 (per i lavori), **affidamento diretto** anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto del principio di rotazione;
- b) importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie (per i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura) o pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie (per i lavori), **procedura negoziata senza bando**, previa consultazione di almeno cinque operatori economici dove esistenti.

L'art. 3 comma 1 lettere d) e h) dell'Allegato I.1 al Codice dispone:

*"si intende per ... **affidamento diretto**, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto di criteri qualitativi e quantitativi, di cui all'art.50 comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti nel medesimo codice.*

*"si intende per ... **procedure negoziate**, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto".*

4.3. APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE ORDINARIE IN DEROGA ALL'ART. 50 DEL CODICE

Il RUP ha la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie anche per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in deroga all'art. 50 del Codice, motivandone le ragioni nel provvedimento di indizione.

Tale interpretazione, condivisa dal MIT (circolare n. 298/2023) e da ANAC (parere n. 13 del 13 marzo 2024), è da ritenersi espressione del principio del favor del legislatore euro unitario verso le procedure pro-concorrenziali. Tuttavia, il RUP è tenuto a valutare attentamente l'opportunità di tale scelta, in funzione del risultato da conseguire, del principio di economicità e del perseguimento dell'interesse pubblico.

Inoltre, con specifico riferimento alla procedura negoziata senza bando per lavori di importo pari o superiore a un milione, l'art. 50, comma 1, lett. d) prevede espressamente la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del libro II del Codice.

È in ogni caso obbligatorio ricorrere alle procedure ordinarie in presenza di un **interesse transfrontaliero certo**, come espressamente previsto dall'art. 48, comma 2, del Codice. Tale interpretazione è confermata da ANAC nel Vademecum del 30 luglio 2024.

Una commessa può presentare interesse transfrontaliero:

- in ragione del suo valore stimato;
- in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate);
- tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

5. PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

Ai sensi dell'art 49 del Codice gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione al contraente uscente nei casi di due affidamenti consecutivi rientranti nello stesso settore merceologico, o nella stessa categoria di opere, o nello stesso settore di servizi. Tale regola è concepita dal legislatore quale contropartita al carattere fiduciario della scelta del contraente¹.

Nelle procedure aperte, la partecipazione è libera e indiscriminata, pertanto il principio di rotazione non trova applicazione. Lo snodo centrale si ravvisa nella limitazione alla partecipazione.

La rotazione è uno strumento di garanzia della concorrenza nelle procedure a partecipazione ristretta, dove la stazione appaltante seleziona preventivamente gli operatori economici ammessi alla procedura competitiva. Si comprende, infatti, in tal caso la necessità di bilanciare il potere di scelta delle amministrazioni.

Quanto alle definizioni di **"settore merceologico"**, **"categoria di opere"** o **"settore di servizi"**, si richiama il criterio della prestazione principale o prevalente che esclude l'applicazione del principio di rotazione soltanto qualora si ravvisi in concreto una **"sostanziale alterità qualitativa"** della prestazione oggetto di affidamento². Al fine di definire la **"sostanziale alterità qualitativa"** delle prestazioni si può utilizzare lo strumento della classificazione delle Categorie merceologiche, intendendo per Categoria merceologica un raggruppamento di beni e/o servizi con caratteristiche simili o funzionalmente omogenee. La scelta operata dall'Amministrazione in merito è espressione di discrezionalità, sindacabile in presenza di evidenti profili di illogicità che palesino, ancorché sotto il profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere attribuito.

Può essere, a discrezione dell'Asst, utilizzato per meglio definire il settore o categoria merceologica la Classificazione **"Common Procurement Vocabulary"** (CPV), ossia il sistema di classificazione europeo per categorizzare l'oggetto dei contratti d'acquisto pubblici, sviluppata in ambito Eurostat.

Il CPV, ha una struttura ad albero che prevede livelli di classificazione sempre più specifici: al livello più alto c'è la Divisione (first two digits of the code XX000000-Y), poi il Gruppo (first three digits of the code XXX00000-Y) e infine la Classe (first four digits of the code XXXX0000-Y). Spesso la Classe si scompone

¹ CONS. STATO, SEZ. III, 12 SETTEMBRE 2014, N. 4661.

² CONS. STATO. SEZ. V, SENT. N. 8030/2020

ulteriormente in ambiti di servizio ancora più specifici. In genere, il riferimento alle categorie merceologiche non riguarda il livello del CPV corrispondente alle “Divisioni” e ai “Gruppi”, che risultano troppo ampie, ma il livello corrispondente alle Classi, vale a dire quello indicato dalle prime quattro cifre del codice (XXXX0000-Y).

L'Asst a seconda della presenza o meno di una Classe di CPV compatibile con i beni/servizi oggetto dell'affidamento potrà ricorrere o meno alla classificazione CPV per indicare il settore merceologico di appartenenza.

In alternativa o a integrazione del CPV (soprattutto per forniture), l'ASST può fare riferimento al codice della CND per la classificazione specifica di dispositivi medici e prodotti sanitari. Per l'affidamento di lavori pubblici (opere), l'ASST potrà fare riferimento alle categorie di classificazione del Gruppo SOA, necessarie per attestare la qualificazione delle imprese esecutrici. Qualora nessuno dei sistemi di classificazione sopra menzionati (CPV, CND, Gruppo SOA) sia ritenuto idoneo a descrivere con sufficiente chiarezza e precisione il settore merceologico dell'affidamento, l'ASST ha la facoltà di precisare un differente settore di riferimento con adeguata motivazione all'interno degli atti di gara (ad esempio, nella determina dirigenziale) per garantire la tracciabilità e la legittimità della decisione.

In ogni caso, si precisa che ai fini dell'operatività del principio di rotazione non è sufficiente che i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi (*Linee guida ANAC n. 4, punto 3.6.*), in quanto ciò che conta è l'**identità (e continuità)**, nel corso del tempo, della prestazione principale o comunque – nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) – che i successivi affidamenti abbiano comunque ad oggetto, nella totalità o quasi, queste ultime³.

Esempio Esplicativo di Discontinuità:

Il primo affidamento ha quale prestazione prevalente i Lavori di realizzazione della segnaletica stradale, affiancati da prestazioni secondarie di servizi di manutenzione della segnaletica esistente. Il relativo compenso è strutturato a misura.

Il successivo affidamento, al contrario, ha quale prestazione prevalente i Servizi di manutenzione della segnaletica, compensati tramite canone mensile forfait, e quale prestazione secondaria l'assistenza alla movimentazione di segnaletica mobile.

Tali affidamenti non presentano continuità. Pur essendo le attività analoghe, le due prestazioni principali si distinguono nettamente per natura giuridica (Lavori vs Servizi) e per il differente metodo di pagamento. Questa distinzione è frutto di una scelta giustificata da specifiche esigenze dell'Amministrazione e, pertanto, si esclude la continuità tra i due contratti.

Il principio di rotazione trova applicazione anche:

- nelle procedure avviate dopo un'indagine di mercato ove non venga posto alcun limite al numero di operatori da invitare;
- nelle procedure avviate tramite albi o elenchi o piattaforme (es. Sintel/MEPA), ove vengano invitati tutti gli operatori iscritti alla categoria merceologica interessata.

Ai sensi dell'art. 49 è possibile **derogare al principio di rotazione** solo previa specifica ed espressa motivazione, invitando il contraente uscente e/o individuandolo come affidatario diretto, quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) particolari condizioni strutturali di mercato;

³ CONS. STATO, V, N. 1524 DEL 2019.

- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto.

L'“**assenza di alternative**” di cui all'articolo 49 non va confusa con quella prevista dall'articolo 76 del Codice dei contratti pubblici per le procedure negoziate senza bando relative a lavori, beni o servizi infungibili. Quest'ultima si riferisce esclusivamente a un'assenza di concorrenza tecnica, ossia all'unicità del bene o servizio richiesto. L'assenza di alternative di cui all'articolo 49 può invece dipendere da ragioni diverse e più ampie e discrezionali della stazione appaltante, spesso legate a motivi di continuità del servizio, urgenza, o ragioni tecniche/funzionali. Si consideri ad esempio l'impossibilità di ricorrere a cambi repentini di fornitore nelle more dell'aggiudicazione di una procedura di gara ordinaria, oppure rischio di difficoltà impattanti sul servizio ospedaliero, l'appalto riguarda componenti, ricambi o servizi altamente integrati con rischio di incorrere in costi eccessivamente onerosi per mutare l'interfacciamento, etc.. L'ASST terrà sempre conto dei principi fondamentali di risultato e tempestività dell'azione amministrativa, nonché dell'impossibilità di interrompere servizi pubblici essenziali.

Il principio di rotazione non si applica agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000, purché si rispetti il divieto di frazionamento di cui all'articolo 14, comma 6. Ai fini del calcolo dell'importo stimato, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 12.

5.1. AFFIDAMENTI RIPARTITI IN FASCE DI IMPORTO

Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice, la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione al fornitore uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del Codice.

Questa ripartizione è utile per assicurare che operatori che hanno già eseguito un contratto di valore molto basso (si pensi a un affidamento di 6.000,00 euro) non siano esclusi dalla possibilità di partecipare a un affidamento di valore significativamente più alto (e viceversa).

Elemento	Regola
Principio	Un OE che ha ricevuto un affidamento diretto o è stato aggiudicatario di un contratto in una determinata fascia di valore non può essere invitato o affidatario diretto per l'affidamento successivo nella stessa fascia.
Deroga	L'OE che ha ricevuto un affidamento in una fascia, può invece essere invitato o affidatario per un affidamento in una fascia di valore diversa.

Le Fasce per servizi, forniture e lavori:

Fascia	Valore Economico (€)
Fascia A	Dal 5.000,01 € a 10.000,00 €
Fascia B	Da 10.000,01 € a 20.000,00 €
Fascia C	Da 20.000,01 € a 30.000,00 €
Fascia D	Da 30.000,01 € a 40.000,00 €
Fascia E	Da 40.000,01 € a 60.000,00 €
Fascia F	Da 60.000,01 € a 80.000,00 €

Fascia	Valore Economico (€)
Fascia G	Da 80.000,01 € a 100.000,00 €
Fascia H	Da 100.000,01 € a 120.000,00 €
Fascia I	Da 120.000,01 € a 150.000,00 €

Quando si deve procedere a un nuovo affidamento, l'ASST di Crema identifica la fascia di valore e applica il divieto di rotazione solo agli Operatori economici contraenti in quella fascia nell'affidamento immediatamente precedente, relativa al medesimo settore merceologico/stessa categoria di opere/stesso settore di servizi.

In caso di procedure di affidamento competitive, previa consultazione di mercato, dove il fabbisogno sia articolato in più Posizioni o Lotti, l'ASST applica il principio di rotazione per garantire l'alternanza tra gli operatori economici.

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione e della definizione della fascia di importo rilevante (A, B, C, ecc.), si considera il valore complessivo degli affidamenti che l'operatore economico si è aggiudicato o sta per aggiudicarsi all'interno della medesima procedura, nel medesimo settore merceologico.

La fascia di importo di riferimento non è determinata dall'importo a base d'asta presunto della singola posizione, bensì dalla somma delle offerte economiche con cui l'operatore risulterebbe affidatario per tutte le posizioni a lui assegnate.

L'ASST provvede a escludere dall'aggiudicazione di una o più posizioni l'operatore economico che, in virtù della somma delle offerte economiche risultanti aggiudicatarie, ricadrebbe nella medesima fascia di importo per la quale ha già beneficiato di un'opportunità di affidamento nel periodo di riferimento (*rotazione dell'operatore economico*) per il medesimo settore merceologico.

Esempio Esplicativo:

Se un operatore risulta affidatario della Posizione 1 con un'offerta di € 6.000,00 e della Posizione 2 con un'offerta di € 30.000,00, la somma che determina la fascia di rotazione è pari a € 36.000,00. Se tale importo rientra nella Fascia D (euro 30.000,00 - 40.000,00), l'operatore sarà considerato a rotazione per la Fascia D e sarà escluso da ulteriori aggiudicazioni future ricadenti in tale fascia.

Qualora l'aggiudicazione di una Posizione, sommata ad una o altre Posizioni, impedisca all'operatore economico il mutamento di fascia rispetto all'affidamento precedente, l'operatore potrà esprimere il consenso all'esclusione dall'aggiudicazione di tale Posizione.

6. STIPULA DEL CONTRATTO

6.1. TERMINI PER LA STIPULA

In tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria la stipula del contratto avviene entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. d) del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 32 giorni per la stipula.

6.2. MODALITÀ DI STIPULA

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, in caso di **affidamento diretto o di procedura negoziata** il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato.

In attuazione di tale normativa semplificata in materia di contratti, l'ASST prevede le seguenti modalità di stipula.

L'accordo contrattuale per affidamenti sino alla soglia comunitaria, avviene di norma, mediante:

- lo scambio di una lettera sottoscritta digitalmente dall'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta, realizzata su apposito modulo predisposto dalla ASST. L'ASST provvederà a controfirmare tale lettera solo dopo aver determinato di affidare l'appalto all'operatore economico;
- in alternativa, lo scambio della succitata lettera sottoscritta in fase di offerta dall'operatore economico, e la trasmissione da parte dell'ASST di un atto/nota di affidamento (*cf. art. 7.3 "atto conclusivo"*) sottoscritto dalla stessa.

La lettera controfirmata dall'ASST o l'atto/nota di affidamento sarà trasmessa tramite la piattaforma telematica di approvvigionamento, a cui l'operatore economico è autenticato mediante PEC, oppure via PEC o altro sistema di posta elettronica certificata conforme alla normativa vigente.

Le due modalità di incontro di volontà sopra delineate sono idonee a determinare il vincolo contrattuale⁴.

L'ASST laddove ritenga opportuno, in relazione alla natura del contratto ovvero all'importo del medesimo, potrà procedere anche mediante trasmissione all'operatore economico di un apposito schema contrattuale. Il contratto dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il Direttore della SC Gestione Acquisti e il Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale sono delegati dal Direttore Generale dell'ASST di Crema, con il presente Regolamento, a sottoscrivere contratti sottosoglia comunitaria.

Tutte le eventuali spese per la stipula del contratto (bolli, registrazione, copie etc) sono a carico dell'operatore economico.

6.3. ESECUZIONE ANTICIPATA

L'ASST può anticipare l'esecuzione delle prestazioni anche prima della stipula del contratto.

L'ASST darà sempre avvio anticipato alla esecuzione del contratto nelle more della stipula nei casi di urgenza di cui all'art.17 comma 9 del Codice.

6.4. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

È possibile il ricorso all'affidamento diretto di un accordo quadro, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice. Tale interpretazione è condivisa da ANAC (vademecum del 30 luglio 2024).

L'importo massimo complessivo dell'accordo quadro dovrà essere calcolato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del Codice. L'eventuale incremento del contratto dovrà essere rapportato all'importo massimo stimato ai fini dell'affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, superare la soglia dell'affidamento diretto.

I singoli contratto attuativi dell'accordo quadro sono riconducibili all'unico affidamento iniziale di importo massimo stimato. Pertanto, in caso di successivi contratti attuativi rientranti nell'importo massimo stimato per l'affidamento diretto dell'accordo quadro non vi sarà violazione del principio di rotazione.

⁴ CON SENTENZA N. 9775/2022 DEL 25 MARZO 2022, LA CASSAZIONE CIVILE, A SEZIONI UNITE, HA STATUITO CHE "PER LA VALIDA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DELLA P.A., ANCHE DIVERSI DA QUELLI CONCLUSI A TRATTATIVA PRIVATA CON DITTE COMMERCIALI, IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" NON RICHIEDE NECESSARIAMENTE LA REDAZIONE DI UN UNICO DOCUMENTO, SOTTOSCRITTO CONTESTUALMENTE DALLE PARTI, POICHÉ L'ART. 17 DEL R.D. N. 2440 DEL 1923 CONTEMPLA ULTERIORI IPOTESI IN CUI IL VINCOLO CONTRATTUALE SI FORMA MEDIANTE L'INCONTRO DI DICHIARAZIONI SCRITTE, MANIFESTATE SEPARATAMENTE, CHE PER L'AMMINISTRAZIONE POSSONO ASSUMERE ANCHE LA FORMA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO".

7. AFFIDAMENTO DIRETTO: REGOLE GENERALI

7.1. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DIRETTO

L'affidamento diretto può essere attuato secondo una duplice modalità:

1) AFFIDAMENTO DIRETTO "PURO"

L'ASST di Crema di norma affida direttamente, senza previa indagine di mercato e senza richiedere preventivi multipli, contratti di lavori, forniture e servizi di qualunque importo sino a 20.000,00 euro (opzioni incluse).

Per importi superiori a 20.000,00 euro e sino al limite della soglia di rilevanza comunitaria l'ASST ha la facoltà di procedere in ugual modo, senza previa indagine di mercato e senza richiedere preventivi multipli.

Lo spartiacque determinato dai 20.000,00 euro è stato individuato in considerazione del principio di proporzionalità, che suggerisce che per importi di modesto valore l'onere amministrativo di una comparazione multipla superi il beneficio competitivo ottenibile. Tale limite, oltre a essere coerente con l'analisi delle transazioni interne dell'ASST per affidamenti sottosoglia, garantisce al contempo le necessarie economie di scala attraverso la valorizzazione dell'opzione contrattuale. Infatti, la soglia dei 20.000,00 euro è calcolata tenuto conto che per maggiore quantità o durata di affidamento, sarà maggiore lo sconto ottenibile nell'offerta.

Sopra tale importo, ferma restando la facoltà di procedere mediante affidamenti diretti puri, si ritiene più auspicabile il coinvolgimento di più operatori economici del settore per un confronto comparativo che conduca a un risultato ottimale.

Fatto salvo quanto previsto per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, resta fermo il rispetto del principio di rotazione degli operatori economici, come previsto dall'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici e ulteriormente specificato dall'art. 5 del presente Regolamento.

La procedura per l'affidamento diretto puro, in conformità all'art. 50, comma 1 del Codice e al Vademecum ANAC del 30 luglio 2024, prevede l'invio di una singola Richiesta d'offerta (RDO) a un unico operatore economico selezionato, tramite la piattaforma telematica (Sintel o Mepa).

Modalità di disposizione dell'Affidamento Diretto Puro

- **Fino a 10.000,00 euro** l'affidamento diretto Puro è disposto mediante "Verbale di Affidamento", a cui segue provvedimento almeno semestrale di presa d'atto degli affidamenti disposti.
- **Da 10.000,01 euro a 20.000,00 euro** l'Affidamento Diretto Puro è disposto mediante Determinazione.

In caso di accettazione da parte dell'ASST dell'offerta formulata dall'operatore economico, il contratto si stipula con le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

2) AFFIDAMENTO DIRETTO "PREVIA CONSULTAZIONE DI MERCATO"

L'ASST di Crema affida contratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 25.000,00 euro e sino alle soglie di rilevanza comunitaria di norma mediante consultazione di più operatori economici fatta salva la possibilità di affidamento diretto "puro".

La Consultazione di Mercato consiste nell'acquisizione di una pluralità di preventivi e nell'applicazione di criteri predefiniti per la selezione degli operatori economici.

La mera procedimentalizzazione dell'affidamento diretto non lo equipara a una procedura di gara, né conferisce ai soggetti non selezionati il diritto di contestare le valutazioni discrezionali effettuate

dall'Azienda circa la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze (cfr. Vademecum ANAC del 30 luglio 2024 e, *ex multis*, Cons. Stato sez V, sentenza n. 503 del 15.01.2024; Cons Stato, sez IV, sentenza n. 3287 del 2021).

L'ASST di Crema opta di norma per una Consultazione del Mercato aperta (ossia senza limitare la partecipazione a un numero predeterminato di operatori economici).

Tale approccio, finalizzato a sondare l'intero mercato e a tutelare il principio di concorrenza, non consente di derogare all'obbligo di rotazione.

Negli affidamenti diretti preceduti da Consultazione del mercato (richiesta di più preventivi) non trovano applicazione le regole di cui all'art. 36 comma 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici, in quanto la consultazione di mercato/ richiesta di più preventivi non costituisce procedura di gara.

Consultazione aperta al mercato

La procedura prende avvio mediante pubblicazione di richiesta d'offerta sulla piattaforma telematica (Sintel/Mepa) e sul profilo della Stazione appaltante (amministrazione trasparente). Tale richiesta è automaticamente aperta alla partecipazione di qualunque operatore interessato e ciò al fine di garantire la massima pubblicità e partecipazione.

L'ASST si riserva la facoltà per maggiore pubblicità, di inviare mediante la piattaforma telematica un avviso di pubblicazione a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica di riferimento.

La durata della pubblicazione tiene conto della tipologia della richiesta e della rilevanza economica del contratto, che è minimo di 10 giorni solari salva possibilità di riduzione per ragioni d'urgenza motivati.

In considerazione della specifica tipologia di procedura che si sostanzia in un affidamento diretto, anche se preceduto da raccolta di preventivi, la stazione appaltante potrà selezionare la migliore offerta sulla base di una valutazione che tenga conto dell'elemento economico e degli elementi tecnico – qualitativi dell'offerta, secondo l'ordine di priorità e le modalità ritenute più confacenti al perseguimento dell'interesse pubblico dichiarato nella richiesta di offerta.

È sempre possibile procedere ad una negoziazione con il fornitore prescelto.

Le operazioni di verifica della documentazione amministrativa richiesta e di valutazione delle offerte vengono svolte interamente in seduta riservata, senza nomina di Seggio di gara e di Commissione tecnica.

L'obbligo di verifica dell'anomalia dell'offerta e la disciplina di esclusione automatica delle offerte anomale non si applica agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice. In ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

L'Affidamento Diretto previa Consultazione di Mercato è disposto mediante Determinazione.

Tabella A) Sintesi delle Modalità di Affidamento Diretto

(Opzioni Incluse)	Procedura di Affidamento	Modalità e Motivazione
Fino a €20.000,00	Affidamento Diretto "Puro" (Art. 50, c. 1, lett. a))	<u>Modalità:</u> Senza indagine di mercato, senza richiesta di preventivi multipli. <u>Motivazione:</u> L'atto di affidamento si limita a dare atto dell'idoneità e congruità del preventivo.
Da €20.000,01 a €140.000,00/150.000,00	Affidamento Diretto con Consultazione di mercato (Art. 50, c. 1, lett. b) o a))	<u>Modalità:</u> L'ASST ha la facoltà di procedere con l'AD Puro, ma privilegia l'acquisizione di preventivi multipli (almeno tre), al fine di rafforzare il confronto competitivo e ottenere un risultato più efficiente sotto il profilo tecnico-economico. <u>Motivazione:</u> In caso di AD Puro per questa fascia, la motivazione deve essere rafforzata, spiegando perché, in quel caso specifico, la scelta del singolo operatore garantisce il miglior risultato.

7.2. POSSESSO DI ESPERIENZE PREGRESSE

In entrambe le modalità di affidamento, a norma dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, la ASST di Crema deve assicurarsi di scegliere soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali (anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante).

L'azienda conserva la discrezionalità nell'individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le "esperienze idonee", ossia le precedenti attività espletate dall'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento (cfr. Vademecum ANAC del 30 luglio 2024).

In virtù della discrezionalità concessa, il RUP, nel caso di affidamenti riguardanti beni o prestazioni standardizzati forniti da operatori economici di riconosciuta fama a livello nazionale o internazionale, e di nota affidabilità, può presumere il possesso di tale requisito.

7.3. ATTO CONCLUSIVO

La procedura si conclude con una decisione di contrarre (o atto equivalente⁵) secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17, comma 2, del Codice, che individua: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.

⁵ Anac con Vademecum del 30 luglio 2024.

Competenze di Adozione Decisione di Contrarre

La competenza ad adottare e sottoscrivere l'atto amministrativo che autorizza l'affidamento e individua il contraente è così ripartita:

Importo dell'Affidamento	Sottoscrittore Principale	Natura Giuridica dell'Atto	Note
Fino a € 10.000,00	Direttore della Struttura Operativa Procedente (se non coincide con il RUP, si avrà doppia sottoscrizione)	Decisione a Contrarre Semplificata (Verbale di Affidamento + Determinazione periodica di presa d'atto)	L'atto può assumere la forma di Determina Dirigenziale se ritenuto necessario dalla struttura competente (es. complessità o urgenza).
Superiore a € 10.000,00	Direttore della Struttura Operativa Procedente	Determinazione Dirigenziale	La Determina assicura la piena assunzione di responsabilità dirigenziale per affidamenti di importo superiore a € 10.000,00.

Trasmissione e Pubblicità

Tutti gli atti conclusivi della procedura di affidamento (Decisioni a Contrarre, Determinazioni Dirigenziali) devono garantire la massima trasparenza.

Trasmissione all'Operatore Economico:

Il provvedimento formale di affidamento viene comunicato all'operatore economico selezionato. La comunicazione deve avvenire tramite la piattaforma telematica di approvvigionamento aziendale, oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o altro sistema di posta elettronica certificata conforme alla normativa vigente.

Pubblicità (Amministrazione Trasparente):

Tutti gli adempimenti previsti dal codice al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità.

8. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN BASE ALL'IMPORTO CONTRATTUALE

8.1. AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO PARI O INFERIORE A EURO 20.000,00

L'ASST ha la facoltà di affidare direttamente lavori, servizi e forniture, a sua discrezione, tramite:

- Affidamento Diretto "Puro", senza alcuna consultazione del mercato (regola);
- Affidamento Diretto previa Consultazione del Mercato (eccezione alla regola).

Regole procedurali semplificate:

- non è richiesta né garanzia provvisoria né definitiva, in considerazione dell'eseguità dell'importo (art. 53, commi 1 e 4, del Codice);
- l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti richiesti con specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 52, comma 1, del Codice);
- l'ASST non è tenuta ad espletare i controlli ai fini dell'efficacia dell'affidamento;
- l'operatore economico deve possedere documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali (art. 50, comma 1, lett. b) del Codice);

- l'affidamento viene formalizzato con un atto firmato dal Direttore dell'Unità procedente e anche dal Rup se non coincide con il primo. Nel caso di acquisti tramite MEPA, si applicano le specifiche disposizioni dell'ODF.

Disposizioni generali: si applicano, per quanto compatibili, tutte le altre disposizioni del presente Regolamento.

8.2. AFFIDAMENTO DIRETTO DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 20.000,00 E INFERIORE A EURO 140.000,00/150.000,00

L'ASST di regola affida direttamente lavori, servizi e forniture, tramite Affidamento Diretto previa Consultazione del Mercato, ferma restando la possibilità di ricorrere all'Affidamento Diretto "Puro", senza alcuna consultazione del mercato.

Regole procedurali semplificate:

- non è richiesta la garanzia provvisoria (art. 53 comma 1, del Codice);
- non è richiesta la garanzia definitiva fino a 40.000,00 euro;
- è richiesta la garanzia definitiva sopra a 40.000,00 euro. Per tale importo l'ASST può derogare all'obbligo di richiedere la garanzia definitiva a fronte di specifiche motivazioni, come la nota affidabilità dell'operatore economico o la caratteristica di esecuzione immediata del contratto (art. 53, comma 4, del Codice);
- l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti richiesti con specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- l'ASST è tenuta ad espletare i controlli sul possesso dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'affidamento pari o superiore a 40.000,00 euro;
- l'operatore economico deve possedere documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali (art. 50, comma 1, lett. b) del Codice);
- l'affidamento viene formalizzato con Determina dirigenziale.

Disposizioni generali: si applicano, per quanto compatibili, tutte le altre disposizioni del presente Regolamento.

9. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO: REGOLE GENERALI

Ai sensi dell'art. 50 del Codice gli affidamenti che hanno ad oggetto:

- **lavori** di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro oppure **servizi e forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di **almeno 5 operatori economici**, ove esistenti, (art.50 lett.c) e lett.e);
- **lavori** di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria possono essere affidati tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di **almeno 10 operatori economici**, ove esistenti, (art.50 lett. d, del Codice).

La procedura negoziata è condotta mediante piattaforme telematiche (Sintel o Mepa). Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagine di mercato nel rispetto del criterio di rotazione.

Alla luce delle peculiarità della prestazione, dell'importo dell'affidamento e del contesto di mercato, si ipotizzano due diverse modalità di gara, tenendo conto dell'opportunità o necessità di restringere il campo dei concorrenti:

- a) procedura negoziata senza bando **aperta a tutti gli operatori economici interessati** in possesso dei requisiti richiesti;
- b) procedura negoziata senza bando con invito a presentare offerte a un **numero massimo predefinito di operatori economici** in possesso dei requisiti richiesti.

Nelle procedure negoziate, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice.

Le sedute di gara sono tenute di norma in forma pubblica, ad eccezione di quelle afferenti alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa richiesta e di valutazione delle offerte, che vengono svolte interamente in seduta riservata.

Garanzia provvisoria

L'ASST, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non richiede la garanzia provvisoria, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta.

Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre o altro atto equivalente.

Garanzia definitiva

L'operatore economico per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva con le modalità, l'importo e i tempi di cui all'art. 106 del Codice. In casi debitamente motivati, ove sussista la notoria affidabilità dell'operatore economico, e/o subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione, richiamato altresì quanto disposto dall'art. 117, comma 14, del Codice, è possibile non richiedere la garanzia definitiva. L'ASST potrà altresì esonerare l'operatore dall'obbligo della garanzia, motivando, laddove il contratto sia ad esecuzione istantanea.

9.1. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON INVITO A PRESENTARE OFFERTE, I CUI DESTINATARI SONO STATI INDIVIDUATI ATTRAVERSO UNA PRECEDENTE INDAGINE DI MERCATO

Avvio della procedura

La procedura prende avvio con l'adozione di deliberazione a contrarre (o atto equivalente) riportante le informazioni di cui al comma 2, dell'art. 1, dell'allegato II.1 del Codice:

- l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- l'oggetto e le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi, nonché le condizioni di fornitura;
- la durata ed il valore complessivo massimo stimato del contratto;
- l'attestazione della relativa copertura contabile;
- i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- i criteri per la scelta della migliore offerta;
- le principali condizioni contrattuali.

La procedura si articola in tre fasi:

1. svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per l'individuazione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
2. confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
3. affidamento e stipulazione del contratto.

Fase 1) Indagine di mercato ed elenco dei fornitori telematico

Finalità

La fase dell'indagine di mercato, svolta mediante pubblicazione di specifico avviso, può essere preordinata a conoscere:

- l'assetto del mercato;
- i potenziali concorrenti, gli operatori interessati;
- i requisiti di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali degli operatori;
- le soluzioni tecniche disponibili;
- le condizioni economiche praticate;
- le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

Questa fase permette alla stazione appaltante di tracciare un profilo dettagliato del mercato di riferimento.

L'indagine non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Tale aspetto deve essere opportunamente evidenziato negli atti mediante i quali viene svolta l'indagine.

Pubblicazione dell'avviso

La stazione appaltante dovrà assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato mediante pubblicazione di un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "bandi e contratti" e sulla piattaforma SINTEL.

La durata delle suddette pubblicazioni dovrà essere stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 15 giorni solari, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni (art. 2, comma 2, dell'allegato II.1 del Codice).

Per forniture, servizi caratterizzati da elevata ripetitività nel corso dell'esercizio finanziario è possibile garantire la trasparenza e la pubblicità ex ante mediante pubblicazione di un avviso cumulativo di preinformazione, con le stesse modalità sopra descritte, evitando la pubblicazione di un avviso per ogni singola procedura.

Il contenuto dell'avviso

L'avviso contiene almeno:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura qualora la stazione appaltante ritenga di avvalersi di tale facoltà di limitazione;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri utilizzati per la scelta; non sono consentiti il sorteggio e altri metodi di estrazione casuale, se non in casi eccezionali in cui il ricorso a criteri predefiniti sia impossibile o incompatibile con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere esplicitate nell'avviso e nella determina a contrarre.

In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti (Piattaforma Sintel), garantendo il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice.

Fase 2) Confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e scelta dell'affidatario

Modalità di partecipazione

Una volta individuati gli operatori economici sulla base dei criteri indicati nella Deliberazione a contrarre, essi vengono invitati contemporaneamente a presentare offerta tramite la piattaforma telematica scelta, nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento.

Qualora venga limitato il numero di partecipanti, l'ASST è tenuta al rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del Codice.

Ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice non trova applicazione il principio di rotazione quando l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata.

Contenuto dell'invito

L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare un'offerta informata e dunque seria.

L'invito deve dunque almeno contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi, questi ultimi se richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente la scelta del criterio del "minor prezzo", nonché elencando gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione, nel caso si utilizzi il criterio del "miglior rapporto qualità/prezzo";
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di fatturazione e pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) lo schema di contratto (se predisposto);
- k) altri documenti ritenuti necessari: es. Patto di Integrità e Informativa Privacy;
- l) la riserva di procedere all'affidamento del contratto anche in presenza di una sola offerta, previo giudizio di idoneità della stessa e di congruità delle condizioni economiche offerte;
- m) la riserva di non procedere all'affidamento qualora ritenga non soddisfatto l'interesse pubblico sotteso all'esperimento della procedura medesima.

Fase 3) Affidamento e stipula del contratto

L'affidamento è formalizzato mediante specifica Deliberazione in cui vengono riportati: l'esito dell'indagine di mercato e l'elenco degli invitati, la motivazione della scelta dell'affidatario, l'importo del contratto, l'imputazione di spesa, dando conto del possesso dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto all'interesse da soddisfare, della congruità del prezzo rispetto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione ove applicabile.

Il contratto verrà stipulato secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente Regolamento, a cui si rinvia.

10. TRASPARENZA

L'ASST assicura adeguata pubblicità dell'attività di esplorazione ed interpello del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto, da valutare sulla base di parametri tecnico-qualitativi, organizzativi- gestionali ed economici, attraverso gli strumenti di seguito elencati:

- adempimenti previsti dal Codice per garantire le pubblicazioni previste sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- Ai sensi dell'art.28 del Codice, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, devono essere pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente:
 - c) la composizione delle commissioni giudicatrici ed i curricula dei componenti;
 - d) i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

11. STRUMENTI TELEMATICI

Le acquisizioni di forniture e servizi di qualunque importo oggetto del presente Regolamento sono effettuati mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione "Piattaforma telematica SINTEL" messo a disposizione dalla Centrale regionale di committenza ARIA S.p.A. (art 1 comma 6-ter LR 28 dicembre 2007 n. 33), ovvero mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

12. CONTROLLI

Per gli **affidamenti diretti** di importo inferiore a €40.000,00, come previsto dall'art. 52 del Codice, l'operatore economico deve attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti generali (artt. 94 e 95 del Codice) e, se richiesti, di quelli speciali (art. 100) del Codice.

Ogni anno, l'ASST verificherà mediante sorteggio almeno 5 (cinque) affidamenti al semestre, ove esistenti. In caso di false dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dall'art. 52, comma 2, del Codice.

Per gli affidamenti pari o superiori a €40.000,00, le verifiche sui requisiti seguono le procedure ordinarie.

13. RINVIO – MODIFICHE – ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale applicabili.

In caso di discordanza tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle di leggi o regolamenti sovraordinati sopravvenuti, prevalgono queste ultime.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di sua approvazione.